



CONVENZIONE

ATTUATIVA DEL REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA

DELL'ATTIVITA' DI PRATICANTATO DEL PRATICANTE AVVOCATO

PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

tra

TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO,

in persona del suo Presidente Dott. Aurelio Gatto

e

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO,

in persona del suo Presidente Avv. Massimo Sonogo

Visti:

- l'art. 44 Legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Legge Professionale Forense)
- il Decreto Ministeriale 17 marzo 2016 n. 58 (Regolamento recante la disciplina dell'attività di praticantato del Praticante Avvocato presso gli Uffici Giudiziari);
- il Decreto Ministeriale 17 marzo 2016 n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense);

considerato:

- a) che la formazione comune di Avvocati e Magistrati va incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, per il rilievo che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della Giustizia;

- b) che la Legge Professionale Forense 31 dicembre 2012 n. 247, art. 15 lett. a), lett. g) e lett. h),
demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla custodia degli
albi professionali, dei Registri dei Praticanti, dell'Elenco dei Praticanti abilitati al patrocinio
sostitutivo e alla vigilanza sull'esercizio della pratica forense;
- c) che spetta al Consiglio dell'Ordine (art. 45, comma primo, Legge 31 dicembre 2012 n. 247) il
rilascio del certificato di compiuta pratica, previa verifica che il praticante abbia svolto la pratica
stessa, per il periodo prescritto, con diligenza ed effettivo profitto (art. 8, terzo comma, D.M. 17
marzo 2016 n. 70) e nei modi previsti dalla Legge Professionale Forense e dal Regolamento
(D.M. 17 marzo 2016 n. 70);
- d) che a norma dell'art. 41, comma quinto, L. 31 dicembre 2012 n. 247, il tirocinio per l'accesso
alla professione forense deve essere svolto, in forma continuativa, per 18 mesi;
- e) che, peraltro, l'art. 41, comma sesto, L. 31 dicembre 2012 n. 247 prevede che il tirocinio per
l'accesso alla professione forense possa essere svolto anche presso un Ufficio Giudiziario per un
periodo non superiore a 12 mesi, ma che debba essere svolto per almeno 6 mesi presso un
Avvocato iscritto all'Ordine;
- f) che a norma dell'art. 3, comma primo, D.M. 17 marzo 2016 n. 58 spetta al capo degli uffici di
cui al successivo art. 4 (e, dunque, anche al Presidente del Tribunale ordinario) di elaborare,
d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, un progetto formativo al quale si deve
conformare l'attività di praticantato svolta dal praticante avvocato che vorrà accedere
all'esercizio della professione forense e che ha inteso essere ammesso al praticantato presso gli
uffici giudiziari;
- g) che deve essere considerato, infine, quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento della
Pratica Forense adottato dal Consiglio dell'Ordine di Treviso in data 27.11.200 (e successive
modifiche) e dal Regolamento della Scuola Forense Approvato dal CdA della Fondazione

dell'Avvocatura Trevigiana in data 12 dicembre 2011 (e successive modifiche da ultimo approvate in data 12 luglio 2016).

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Gli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, qualora siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma primo lett. b) e c) D. M. 17 marzo 2016 n. 58, possono accedere, a domanda, a un periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale Ordinario di Treviso della durata complessiva di dodici mesi.

Quando non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma precedente che hanno presentato domanda, si riconosce preferenza ai candidati secondo i criteri stabiliti dall'art. 7 del D.M. 17 marzo 2016 n. 58.

ARTICOLO 2

Per l'accesso alla professione di Avvocato, l'esito positivo dell'attività di praticantato svolta dal Praticante Avvocato presso il Tribunale Ordinario di Treviso è valutato, per il periodo di un anno, ai fini del compimento del periodo di tirocinio per l'accesso alla professione forense.

Il praticantato sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica purché venga svolto:

- dopo che il Praticante abbia già svolto almeno sei mesi di tirocinio per l'accesso alla professione forense presso un Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Treviso;
- per il periodo di dodici mesi presso il Tribunale Ordinario di Treviso;

Il periodo di tirocinio di almeno sei mesi presso un Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Treviso dovrà essere svolto, ex art. 2, comma secondo, D.M. 17 marzo 2016 n. 58, anteriormente al periodo di praticantato presso l'Ufficio Giudiziario.

Durante lo svolgimento del periodo di praticantato presso il Tribunale Ordinario di Treviso, il Praticante Avvocato potrà continuare a frequentare lo Studio professionale di un Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Treviso, purché durante tale periodo venga garantita:

- la presenza presso lo Studio legale per almeno 20 ore settimanali (e ciò ex art. 3, comma primo, D.M. 17 marzo 2016 n. 70);
- la partecipazione al numero di udienze minimo previsto dal vigente Regolamento per la Pratica Professionale;
- la frequenza e la partecipazione alla Scuola Forense per almeno 18 mesi, come previsto dall'art. 43 della L. 31 dicembre 2012 n. 247, dall'art. 8, comma secondo, del D.M. 17 marzo 2016 n. 58, dall'art. 3, comma terzo, del D.M. 17 marzo 2016 n. 70 e dal vigente Regolamento della Scuola Forense dell'Avvocatura Trevigiana.

ARTICOLO 3

Per l'accesso all'attività di praticantato presso il Tribunale Ordinario di Treviso il Praticante Avvocato dovrà essere già iscritto nel Registro dei Praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, dovrà aver già svolto almeno sei mesi di tirocinio per l'accesso alla professione forense presso un Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Treviso e presentare domanda al Presidente del Tribunale o ad un Magistrato da lui delegato secondo le modalità ed allegando la documentazione di cui all'art. 4 del D.M. 17 marzo 2016 n. 58.

Nella domanda può essere espressa una preferenza per uno specifico settore o materia, ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.

Se il Praticante Avvocato intende svolgere anche il tirocinio per l'accesso alla professione forense contemporaneamente all'attività di praticantato presso il Tribunale Ordinario di Treviso,

contestualmente alla domanda di cui al comma precedente il Praticante dovrà effettuare comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso.

ARTICOLO 4

Il Presidente del Tribunale interpella i Magistrati che si rendono disponibili al ruolo di affidatari dei Praticanti Avvocati e all'esito dispone che gli ammessi all'attività di praticantato presso il Tribunale siano affidati ad uno dei Magistrati che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un Magistrato designato direttamente dal capo dell'Ufficio. Tale designazione sarà comunicata anche al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso.

Gli ammessi assistono e coadiuvano il Magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il Magistrato, ex art. 6, comma secondo, D.M. 17 marzo 2016 n. 58, non può rendersi affidatario di più di due Praticanti. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di praticantato il Magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo Praticante al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio.

L'attività dei Praticanti Avvocato si svolge sotto la guida e il controllo del Magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale e con l'obbligo di comunicare preventivamente al Magistrato i fascicoli relativi all'attività del proprio *dominus*.

I Praticanti Avvocato sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'Ufficio, ed individuati dal Presidente del Tribunale o dal Magistrato delegato.

ARTICOLO 5

Le modalità di svolgimento del praticantato verranno regolate in concreto dal Presidente del Tribunale, in qualità di Dirigente dell'Ufficio, o da un Magistrato da Lui delegato, tenendo conto dei criteri e moduli operativi già indicati dal CSM nella risoluzione del 29 aprile 2014, ed in particolare prevedendo:

- a) La creazione di un mansionario delle attività del Praticante Avvocato, opportunamente dettagliato in relazione al periodo di praticantato, considerato che la capacità complessiva del Praticante progredisce naturalmente con l'avanzare del periodo di praticantato, e/o in relazione allo specifico settore di destinazione del Praticante (penale, GIP, civile, famiglia ecc.).

Il periodo di praticantato si articolerà, di norma, nelle seguenti fasi:

- o prima fase, nella quale verrà svolta attività di supporto in udienza al Magistrato, controllo fascicoli e stato del ruolo, ricerca dottrinale e giurisprudenziale;
- o seconda fase, nella quale verrà svolta con il Praticante attività di studio delle cause del ruolo in vista dell'adozione dei relativi provvedimenti, redazione di bozze di provvedimenti, uso degli strumenti informatici (eventualmente anche consolle in qualità di assistente);
- o fase finale, nella quale il Praticante Avvocato potrà anche partecipare alla redazione dei provvedimenti stessi ed alla massimazione delle sentenze e costruzioni di archivi di giurisprudenza.

- b) La nomina da parte del Presidente del Tribunale di uno o più coordinatori dei praticantati, al fine di gestire i Praticanti in modo unitario, fungere da raccordo per le varie attività burocratiche (valutazione delle domande, predisposizione dei progetti formativi, assicurazione della continuità del modulo nelle assegnazioni, etc.), supportare il Presidente del Tribunale sia per le singole assegnazioni, sia per delineare il modulo organizzativo e

valutare i risultati dello stesso. In tali attività i Magistrati coordinatori dovranno relazionarsi con i vari Magistrati affidatari ed anche con i Magistrati di Riferimento per le esigenze informatiche connesse al tirocinio.

- c) Un interpello tra i Magistrati dell'Ufficio per acquisire le disponibilità ad essere Magistrati affidatari di Praticanti Avvocato. Nell'assegnazione andrà assicurata una continuità del modulo di affiancamento dei Praticanti, nell'ottica dello strumento organizzativo volto ad assicurare maggiore efficienza e qualità al lavoro del Magistrato.

A seguito dell'interpello i Magistrati indicheranno le specifiche disponibilità di massima in termine di orario e giornate.

- d) La previsione di uno specifico progetto formativo al momento dell'ingresso del Praticante avvocato, al fine di adeguare in modo flessibile e in concreto la frequenza del Praticante in accordo con il singolo Magistrato affidatario e, al contempo, di cristallizzare in modo certo l'impegno di presenza e il rispetto degli altri impegni connessi al praticantato del singolo Praticante Avvocato.

Il progetto formativo sarà sottoscritto dal Praticante Avvocato, dal coordinatore e dal Presidente del Tribunale al momento dell'inizio del praticantato e conterrà tutti gli elementi necessari a delineare il percorso del Praticante in affiancamento al Magistrato e il suo contenuto con i relativi obblighi. In esso andranno inseriti i dati anagrafici del Praticante ed alcune indicazioni utili per il concreto affidamento (Studio in cui si svolge la pratica, eventuali precedenti esperienze di tirocinio presso uffici giudiziari ecc), il nome dell'affidatario e il periodo di affidamento, il mansionario, con eventuali specificazioni e adattamenti in base a percorsi formativi specifici del tirocinante (quali eventuali dottorati di ricerca in corso di svolgimento). Inoltre, nel progetto formativo andranno incluse

indicazioni sulla presenza del Praticante in termini di giornate o orario, concordate con il Magistrato affidatario nel quadro del minimo settimanale di due giorni a settimana.

e) La redazione di una breve relazione da parte del Praticante Avvocato, così come prevista dall'art. 8, comma dodicesimo, D.M. 17 marzo 2016 n. 58, da redigersi all'esito del praticantato, secondo le modalità previste dalla richiamata norma.

f) L'indicazione degli obblighi del Praticante Avvocato, in particolare consistenti

- nel dovere di riservatezza e riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione;
- nell'obbligo di segreto su quanto appreso in ragione della loro attività;
- nell'astensione dalla deposizione testimoniale.

Tali obblighi verranno espressamente comunicati al Praticante mediante inserzione, oltre che nella presente convenzione, anche nel "documento informativo" e nei progetti formativi.

h) Il rilascio di un'attestazione dell'esito praticantato da trasmettersi a Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso a norma dell'art. 8, comma tredicesimo, D.M. 17 marzo 2016 n. 58. Tale attestazione sarà rilasciata dal Presidente del Tribunale, o dal coordinatore da lui delegato, e dovrà contenere la positiva o negativa partecipazione e l'indicazione del periodo svolto, con breve descrizione delle attività svolte, sottolineando, ove ritenuto opportuno, anche i profili di eccellenza che si siano manifestati.

h) Il documento informativo che sarà predisposto dal Presidente del Tribunale sulle proposte di praticantato, nel quale saranno raccolte le informazioni, gli elementi del "contenuto minimo" del modulo organizzativo (mansionario, magistrato coordinatore, ecc.) ed enunciati alcuni oneri ed obblighi del Praticante (riservatezza ecc.), così da fungere sia come indicazione programmatica dell'utilizzo dello strumento organizzativo del praticantato, sia da guida

informativa per i giovani laureati che desiderino sperimentare la proposta formativa del praticantato presso gli Uffici giudiziari.

Il "documento informativo" sarà allegato dal Presidente del Tribunale ai programmi di gestione annuali ex art. 37 legge 111/2011 e ai D.O.G. triennali e ne verrà data pubblicità nelle forme ritenute migliori per l'Ufficio (sito web dell'ufficio, comunicazione alle Università, SSPL e Ordini Avvocati del circondario).

ARTICOLO 6

Richiamato quanto previsto dall'art. 5 per lo svolgimento dell'attività di praticantato, l'attività di formazione degli ammessi al praticantato presso il Tribunale Ordinario di Treviso che intendano svolgere in contemporanea la pratica forense è condotta in collaborazione fra il Tribunale di Treviso ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso.

Tutta la documentazione relativa allo svolgimento del praticantato presso gli Uffici giudiziari e di cui all'art. 5 lett. a), d), e), h) della presente Convenzione verrà trasmessa a cura del Praticante Avvocato al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

La dichiarazione di mancata o insufficiente frequentazione dell'Ufficio, per il periodo stabilito, costituirà causa del mancato riconoscimento della validità del praticantato al fine del riconoscimento del periodo di pratica forense.

ARTICOLO 7

Richiamati gli obblighi di cui all'art. 5 lett. f), gli ammessi all'attività di praticantato presso il Tribunale Ordinario di Treviso avranno accesso ai fascicoli processuali, parteciperanno alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non avranno accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti

rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'Avvocato presso il quale svolgono il tirocinio forense.

Gli ammessi al praticantato potranno chiedere al termine di un anno di pratica l'abilitazione al patrocinio ma non potranno esercitare attività professionale innanzi il Tribunale di Treviso, né potranno rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale. E ciò a' sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma ottavo, D.M. 17 marzo 2016 n. 58.

Lo svolgimento del praticantato non darà diritto ad alcun compenso e non determinerà il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi (così come previsto dall'art. 8, comma terzo, D.M. 17 marzo 2016 n. 58).

Il praticantato può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del Tribunale, anche su proposta del Magistrato affidatario, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'Ordine giudiziario.

ARTICOLO 8

L'attività di praticantato potrà essere svolta contestualmente ad altre attività di lavoro subordinato pubblico e privato, così come previsto e consentito dall'art. 8, comma secondo., D.M. 17 marzo 2016 n. 58, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

ARTICOLO 9

Il Praticante Avvocato che intenda svolgere contemporaneamente anche la pratica forense, durante il periodo di praticantato presso il Tribunale Ordinario di Treviso, oltre alla relazione finale, dovrà anche attestare con una breve relazione la partecipazione ad almeno trenta udienze a semestre.

Il Praticante Avvocato sarà anche tenuto:

- a svolgere le attività a lui affidate dal Magistrato affidatario e dall'avvocato con diligenza e continuità;
- a rispettare gli obblighi di riservatezza di rispetto e di riserbo verso chiunque per quanto attiene i dati, informazioni e conoscenze acquisite durante la collaborazione e a mantenere il segreto, per quanto conosciuto in ragione della propria attività, con l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale;
- a partecipare nella misura obbligatoria alle lezioni della Scuola Forense ed eseguire le esercitazioni scritte stabilite nel programma della stessa.

ARTICOLO 10

La violazione da parte del Praticante Avvocato degli obblighi previsti dall'art. 9 comporterà valutazione ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica professionale.

Il Presidente del Tribunale ha facoltà di interrompere, in qualunque momento, l'attività di praticantato per le seguenti cause:

- venir meno del rapporto fiduciario fra Magistrato affidatario ed il Praticante;
- mancato rispetto degli obblighi assunti;
- violazione di norme deontologiche.

Qualora il Praticante svolgesse in contemporanea anche il tirocinio per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, dell'interruzione del praticantato presso il Tribunale di Treviso sarà

informato il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, il quale potrà prendere le relative decisioni in merito alla prosecuzione della pratica forense.

La presente convenzione ha efficacia immediata.

Treviso, 3/10/2016

Il Presidente del Tribunale di Treviso

Dott. Aurelio Gatto



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso

Avv. Massimo Sonogo

